



*Comune di*  
**FIGLINE E INCISA VALDARNO**

**NOTA INTEGRATIVA**  
**al**  
**Bilancio di Previsione**  
**per il triennio 2024-2026**

Redatto ai sensi del D.lgs. 118/2011

(Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali)

## **Premessa**

Come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 la nota integrativa al bilancio di previsione costituisce un allegato obbligatorio a quest'ultimo e consiste in una relazione esplicativa il cui contenuto minimale è indicato al punto 9.11 dell'allegato 4/1 del principio sulla programmazione. La Nota Integrativa è il documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

- 1) una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi;
- 2) una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili;
- 3) una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

Come premessa alla presente nota integrativa è da ritenere utile ricordare i principali benefici derivanti dall'attuale impostazione del Bilancio di Previsione come previsto dalle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali.

Al fine di agevolare la comprensione della lettura dei dati finanziari si segnalano, di seguito, i principali temi riguardanti il regime dell'armonizzazione contabile.

### *Principio di competenza finanziaria potenziata*

L'art. 183 del TUEL, prevede che "tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica", salvo alcune deroghe specificatamente normate.

Questo importante principio, cardine della riforma, determina quattro macro processi:

- la riduzione drastica dei residui;
- le reimputazioni dei residui passivi, intese come risorse riportate negli ambiti decisionali propri;
- il riaccertamento dei residui attivi, inteso come verifica costante delle ragioni dei crediti;
- l'introduzione dell'obbligatorietà dei fondi per crediti di dubbia esigibilità.

E consente di:

- conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- rafforzare la programmazione di bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

### *Il Fondo Pluriennale Vincolato*

Il fondo pluriennale vincolato garantisce la copertura finanziaria delle spese reimputate agli esercizi successivi per effetto dell'applicazione del principio di competenza finanziaria, così detta potenziata. Si tratta di un saldo finanziario costituito dalla differenza tra risorse già accertate in entrata e spese esigibili negli esercizi successivi. Il fondo è stato determinato per la prima volta in sede di riaccertamento straordinario dei residui e viene stanziato sia tra le entrate che tra le spese. In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate o prenotate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la
- copertura di spese che si prevede di impegnare o prenotare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. È quindi un saldo finanziario (necessariamente maggiore di 0) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo:

- di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria;
- di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

#### Il piano dei conti integrato

Rappresenta un sistema di classificazione delle entrate e delle spese volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il sistema europeo dei conti nazionali. Il piano è composto dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari sia del bilancio gestionale che dei conti economico-patrimoniali;

#### Classificazione per Missione e Programmi

L'articolazione del Bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione) è definita secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato. I programmi costituiscono unità di voto, per la spesa, per l'approvazione dei bilanci di previsione, nell'intento di renderli più trasparenti e leggibili, anche per coloro che non sono addetti alla materia. Altro aspetto importante è la programmazione triennale, che vede la redazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale con carattere autorizzatorio (almeno triennale) e da aggiornare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

#### Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità

La sua costituzione è obbligatoria e deve essere determinata in maniera puntuale per tutte quelle poste che richiedono un accantonamento in quanto valutate di dubbia e difficile esazione.

La percentuale determinata in base alle regole del principio contabile si applica a tutte e tre le annualità considerate dal bilancio di previsione. Determinate le percentuali di non riscosso sulle singole tipologie di entrata si quantifica l'importo minimo da accantonare nel Fcde. Il fondo, comunque, deve essere monitorato nel corso dell'esercizio in base

all'andamento delle entrate, almeno una volta in sede di verifica degli equilibri di bilancio. Gli Enti locali iscrivono quindi nel proprio bilancio di previsione, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, un fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2. al D.Lgs. 118/2011.

(art. 167, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

#### Fondo di riserva di Competenza e di Cassa

Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. (art. 166, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria oppure ad avere utilizzato in termini di cassa, e non ricostituito, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, il limite minimo del fondo di riserva è elevato dallo 0,30% allo 0,45%. (art. 166, c. 2-ter).

La metà della quota minima dello 0,30% o dello 0,45% è riservata alla copertura di eventuali spese la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'ente. (art. 166, c. 2-bis).

Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. (art. 166, c. 2 quater, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

#### Il Bilancio di Previsione ed il Documento Unico di Programmazione

Il Bilancio di Previsione, come anche richiamato dall'art. 171 del TUEL, comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare, per ciascuno degli anni considerati, sia alla copertura di spesa corrente che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento. Ogni anno le previsioni già formulate vengono aggiornate per l'orizzonte pluriennale successivo prendendo in considerazione tutti gli elementi e le indicazioni riportati nel Documento Unico di Programmazione, che saranno poi trasformati in dati contabili, oltre ad adeguare i valori monetari nella misura che tenga conto del tasso di inflazione programmata, per rendere tale documento contabile, rispondente ai valori reali dell'economia. Il raggiungimento dei fini sociali e lo sviluppo economico e civile della collettività sono attuati attraverso la valutazione preliminare delle condizioni interne ed esterne in cui opera l'ente al fine di organizzare efficacemente le attività e le risorse necessarie per conseguire l'attuazione delle decisioni politiche.

La volontà del legislatore di rendere il DUP il documento fondamentale e imprescindibile della programmazione locale, distinto rispetto al Bilancio di Previsione, risponde ad un preciso intento. È nel DUP che l'Ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel Bilancio di previsione. Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP, oltre che con il Bilancio di Previsione.

## **Schemi del Bilancio di Previsione 2024-2026**

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio 2024-2026 si ispirano ai principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa dell'esercizio 2024 e quelle di competenza degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del decreto legislativo 118/2011. Oltre ai riepiloghi, ai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e agli equilibri di bilancio, il documento deve contenere i prospetti su:

- a) risultato presunto di amministrazione;
- b) composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
- c) composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascun esercizio del triennio.

## **Allegati al bilancio di previsione.**

L'elenco degli allegati al bilancio di previsione si estende anche ai seguenti documenti:

- il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato 2022 deliberati, se non integralmente pubblicati nel sito dell'ente locale;
- le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati relativi all'esercizio 2022 delle unioni di Comuni e dei soggetti considerati nel «gruppo amministrazione pubblica». Se questi documenti sono integralmente pubblicati nei siti degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei siti istituzionali;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie (leggi 167/1962, 167/1971 e 457/1978) che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; con la stessa delibera i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le deliberazioni con cui sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- la nota integrativa;
- il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

Insieme allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Il Bilancio di Previsione finanziaria evidenzia, per un periodo triennale, quante risorse saranno disponibili in entrata e quante esigibili in spesa e ne consente un effettivo coordinamento. L'orizzonte temporale minimo della gestione è unico, unitario e almeno triennale tanto nel Bilancio di Previsione Finanziaria che nel Piano Esecutivo di Gestione.

Un importante elemento contabile si ravvisa nell'integrazione, limitatamente al primo anno, nel Bilancio di Previsione Finanziaria delle previsioni di cassa. Questo nuovo componente previsionale finanziario diventa uno strumento operativo molto potente in

quanto consente una gestione consapevole ed equilibrata del cash flow provando ad impedire il formarsi di ritardi nei pagamenti.

Si evidenzia inoltre l'opportunità dell'estensione della funzione autorizzatoria alle previsioni di impegno ultra-annuali contenute nel Bilancio di Previsione Finanziaria, agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti e ai pagamenti di spesa con l'eccezione delle partite di giro e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Tale disposizione normativa accresce la valenza informativa di tutte le previsioni finanziarie – specie quelle di investimento – e non solo, come spesso accadeva in passato, di quelle annuali.

Ai sensi dell'art. 165 del TUEL e dell'art. 15 del D.Lgs n. 118/2011 le **Entrate** sono aggregate in titoli, tipologie e categorie, come di seguito specificato:

**Titoli**, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

**Tipologie**, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;

**Categorie**, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di Bilancio, trasmette al Consiglio, ai soli fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie.

Mentre le **Spese**, come già in parte anticipato, sono classificate secondo criteri omogenei in:

**Missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato.

**Programmi** rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

**Titoli**, all'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono. Ai fini della gestione i titoli sono ripartiti in macroaggregati i quali individuano la puntuale natura economica della spesa.

L'individuazione, infatti, del Programma/Titolo come unità di voto del Bilancio di Previsione Finanziaria - evidenzia una conseguente chiara distinzione tra "bilancio politico" e "bilancio gestionale" (PEG) - rafforza e sostanzia il contenuto della funzione di indirizzo e controllo assegnato al Consiglio Comunale concentrando il dibattito politico sulle strategie e i programmi dell'Ente.

Con riferimento alla proposta di bilancio di previsione 2023-2025, presentata dalla Giunta Comunale all'Organo Consiliare nella presente nota integrativa sono illustrati i seguenti contenuti, in aderenza a quanto indicato per il contenuto minimo nel principio contabile 9.11.1 Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti

dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- l'elenco analitico degli utilizzi, laddove presenti, delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **La ripartizione delle competenze nell'approvazione del Bilancio e delle sue variazioni**

La competenza ad approvare il Bilancio e le sue variazioni rimane del Consiglio fino al livello corrispondente alla tipologia per l'entrata ed al programma per la spesa.

La competenza è della Giunta per i livelli di Bilancio inferiori, ma nei limiti di storni di importi fra categoria e categoria della stessa tipologia dell'entrata, e fra macroaggregato e macroaggregato dello stesso programma per la spesa. Rimane impregiudicata la possibilità della Giunta di variare il bilancio, in caso d'urgenza, con i poteri di Consiglio, salva ratifica di quest'ultimo entro i sessanta giorni.

### **Criteri di formulazione delle previsioni**

Le previsioni di Bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

La legge finanziaria in corso di approvazione non consente la formulazione esatta delle previsioni in entrata e spesa relativamente ai trasferimenti.

Le previsioni sono fatte a legislazione vigente.

**Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo**

Il principio contabile 4/2 allegato al DLgs. 118/11 prevede per ogni tipologia di entrata e di uscita regole diverse per individuare l'esigibilità, cioè per individuare l'esercizio di scadenza dell'obbligazione giuridica.

Le previsioni di Bilancio 2024-2026 sono state effettuate nel rispetto delle scelte operate dall'Amministrazione in merito alle priorità da attuare, ai servizi da garantire, sempre secondo le disposizioni di legge vigenti. Si ribadisce quanto affermato in precedenza, ovvero grande incertezza.

### **Entrate:**

Per ciò che concerne le entrate si è poi tenuto conto dell'andamento registrato nel corso del 2023.

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività. Il Bilancio 2024-2026 è stato redatto a normativa vigente in condizioni di politiche tributarie e fiscali sostanzialmente invariate rispetto al precedente esercizio ad eccezione della TARI.

E' necessario sottolineare che laddove dovessero presentarsi mutamenti normativi in materia tributaria, successivamente all'approvazione, ma comunque entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si procederà alla conseguente variazione di bilancio.

Per l'IMU sono confermate le aliquote del 2023, in considerazione dell'approvazione dell'emendamento che rinvia al 2025 l'adozione della matrice ministeriale. La previsione è al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione al Fondo di Solidarietà Comunale, che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU. Prosegue l'attività di recupero evasione IMU e degli altri tributi in un'ottica di equità fiscale.

La previsione nei tre anni dell'imposta di soggiorno è di euro 405.000,00, ipotizzando un progressivo incremento delle presenze turistiche nel territorio, già registrato nel 2023.

Un ragionamento separato e' fatto per la TARI.

L'Arera, con la deliberazione n. 363/2021, ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (Mtr-2). Il Mtr-2 si basa su regole per stabilire le entrate tariffarie massime e la presenza di un limite alla crescita annuale delle tariffe.

Rimane la commisurazione dei costi efficienti di un'annualità sulla base dei costi certi, validati, risultanti da scritture contabili obbligatorie del secondo esercizio precedente.

Il Mtr-2 non si limita a definire le entrate tariffarie massime del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ma stabilisce anche i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti;

Il gestore del servizio presenterà all'ente territorialmente competente (nel nostro caso l'ATO Toscana Centro) il piano finanziario contenente i costi relativi agli anni dal 2024 al 2027, che sarà la base per l'approvazione delle tariffe Tari nel 2024.

Per i costi dell'annualità n fa riferimento ai costi sostenuti nell'annualità n-2.

Il piano sarà poi soggetto ad aggiornamenti biennali.

Tuttavia, il metodo contempla anche la possibilità di aggiornamenti infra periodali, laddove ciò sia ritenuto necessario dall'ente territorialmente.

In caso di inerzia del gestore sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Vengono introdotte nuove componenti di costo, di natura previsionale. In particolare, si tratta della componente Cq (sia fissa che variabile), che ha la funzione di consentire sin da subito la copertura dei costi che si stima di sostenere per adeguare il servizio ai livelli standard e di qualità minima che saranno stabiliti dall'Arera e della componente Co(116), legata agli effetti del dlgs 118/2020.



La stima del gettito TARI, iscritta in bilancio 2024, è stata effettuata sulla base del PEF 2022-2025 adottato dell'ATO Toscana Centro prevedendo un incremento del 8,6% come disciplinato dalla normativa. Entro il 30 aprile dovranno essere approvate la nuova TARI 2024 e le relative agevolazioni

Dal 1 gennaio 2025 è previsto il passaggio a tariffa corrispettiva con conseguente misurazione puntuale dei rifiuti conferiti interamente in capo al soggetto gestore.

Infatti visti:

- il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il DPR n. 158/1999 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, che ha istituito la TARI e i successivi commi dal 641 al 668, che disciplinano l'applicazione della TARI e della tariffa avente natura corrispettiva e in particolare, il comma 668, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa Corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- il DM 20/04/2017 di attuazione del comma 667 dell'art. 1, L. n. 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), che stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva;

ricordato che:

- l'Autorità di regolazione e il Gestore ALIA Servizi Ambientali SpA, anche in risposta delle sollecitazioni provenienti dai Comuni dell'ambito hanno avviato una fase di analisi e valutazione degli effetti conseguenti all'adozione della tariffa corrispettiva;
- nel corso di incontri l'Autorità e il Gestore hanno illustrato i vantaggi, i presupposti tecnici e giuridici e le modalità e i tempi con cui i Comuni dell'ambito possono effettuare il passaggio dalla tariffa tributo alla Tariffa Corrispettiva;

considerato che:

- la Tariffa Corrispettiva e la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, responsabilizzando e incentivando l'utente, sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e di incremento delle raccolte differenziate e miglioramento della qualità del materiale raccolto, in coerenza con il principio di *"chi inquina paga"*;
- la Tariffa Corrispettiva è applicata e riscossa direttamente dal Gestore e quindi gli incassi della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti cesseranno di essere un capitolo delle entrate del Comune, con trasferimento al Gestore del rischio di mancata riscossione;
- con il passaggio dalla tariffa tributo alla Tariffa Corrispettiva, il Gestore sarà per l'utente l'unico interlocutore per ogni aspetto della gestione del servizio;
- il passaggio a tariffa corrispettiva che, commisurando la tariffa ai rifiuti prodotti, favorisce il processo di realizzazione nel Comune e nell'Ambito Toscana Centro di un modello di economia circolare;

l'Amministrazione ha ritenuto necessario avviare il processo che porterà l'ente nel 2025 a TARIC.

Le previsioni del Bilancio 2024-2026 inerenti i fondi assegnati dalle Amministrazioni centrali sono state elaborate tenendo conto delle comunicazioni del MEF sul sito della Finanza locale relative al 2024 e proiettate sulle altre annualità.

E' confermato il contributo di fusione per altre 5 annualità. La previsione di Euro 2.000.000,00, come assegnato nelle precedenti annualità, è stata riproposta nel 2024, 2025 e 2026.

Gli altri trasferimenti correnti sono stati previsti sulla base dell'andamento storico e della documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati al Settore Sociale e alla Pubblica Istruzione.

Le entrate derivanti dalla vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e della modalità di erogazione dei servizi. Le tariffe dei servizi comunali non hanno subito variazioni rispetto a quanto già deliberato nel 2023.

I proventi dei beni sono previsti in base ai contratti e alle convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti, nonché all'andamento storico consolidato.

Per quanto riguarda le previsioni dei servizi cimiteriali e' stata effettuata una proiezione tenendo conto dell'andamento storico dell'entrata.

Le sanzioni per violazione al codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza.

Le previsioni di entrata in conto capitale sono destinate interamente al finanziamento degli investimenti.

Nel 2024 proseguono gli importanti interventi di riqualificazione urbana e PA digitale finanziati da contributi statali derivanti dal Pnrr.

Non e' prevista nel triennio l'assunzione di alcun mutuo.

## **Spese**

Gli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.

Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi considerati nel bilancio:

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi considerati nel Bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche. La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Tutti gli esercizi considerati nel Bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l'equivalenza tra l'importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio corrisponde all'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo).

Gli stanziamenti per le spese di investimento sono iscritti in Bilancio in relazione al piano triennale delle opere pubbliche.

La spesa corrente e' stata calcolata tenendo conto delle spese fisse ed in particolare :

- del personale in servizio con l'accantonamento per il rinnovo del contratto nazionale 2022-2025;
- interessi sui mutui in ammortamento;
- contratti e convenzioni in essere. Per quelli in scadenza è ipotizzata un'analoga forma di gestione, confermandone l'impatto economico sul bilancio;
- spese per utenze. Le previsioni sono alquanto complesse, visto il quadro di profonda incertezza. Sono state previsti importi superiori alle annualità;
- quote di compartecipazione alla spesa per minori, anziani e disabili ricoverati in istituti, stimata in base agli utenti attualmente in carico quali trasferimenti in favore della Società della Salute.

Le previsioni di spesa inoltre tengono conto dell'art. 175 del DDL Legge di Bilancio 2022 in materia di indennità degli amministratori comunali.

Le previsioni di spesa per le utenze gas ed energia elettrica sono state inserite con stime superiori al trend storico registrato fino al 2021, ma inferiori a quanto registrato nel 2022, confidando in un miglioramento delle condizioni esterne, visto il calo registrato nei valori dell'ultimo periodo.

Nell'**allegato 1** viene rappresentata in sintesi la situazione del Bilancio di previsione 204-2026 secondo la classificazione per titoli dell'entrata e dell'uscita.

Per ciascuna unità, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- e) l'ammontare complessivo delle spese riparto per missioni.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");

➤ la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate. I flussi di cassa sono stimati avendo riguardo agli stanziamenti di competenza e dei residui e, per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio;
- previsioni di incasso di tributi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;

e per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc);
- scadenze contrattuali;
- crono programma degli investimenti.

I singoli crono programmi saranno sviluppati, con il ricorso al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) successivamente all'avvenuto accertamento delle entrate con cui le opere sono finanziate.

Salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi e in vigore della normativa attuale, non si prevedono ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione saranno sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, al fine di:

- attivare esclusivamente le spese di investimento che possono essere realizzate rispettando comunque il saldo di competenza finanziaria potenziata (SCFP);
- rispettare i termini di pagamento delle fatture.

### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel Bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della L. n. 190/2014 e dall'art. 1 comma 882 della L. n. 205/2017 che prevede: *"Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il*

*fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"*

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha calcolato i coefficienti, secondo la formula

$$\frac{\text{Incassi di competenza es. X} + \text{Incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti competenza esercizio X}}$$

Applicando il calcolo della media semplice: rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno.

Le medie relative agli esercizi 2024 e 2025 sono state convenzionalmente considerate pari a quelle rilevate nel 2023 e le percentuali di accantonamento rispecchiano **il 100% nel 2024, 2025 e 2026**

Nell'**allegato 2** è riportato il FCDE delle tre annualità 2024, 2025 e 2026

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, è finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Non sono oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione rimosse per conto di altro soggetto; in questo caso, il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale (es. la maggiorazione sulla TARI di competenza provinciale – TEFA). In particolare l'accantonamento non è stato previsto:

- per le entrate tributarie registrate al titolo I il cui accertamento è iscritto per cassa (IMU, IRPEF, Imposta di soggiorno);
- per le entrate per trasferimenti al titolo II, registrando l'accertamento solo successivamente all'assegnazione del contributo da altro ente;
- per le entrate extra tributarie che nel corso del quinquennio hanno registrato il 100% dell'incassato.

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.

L'unica entrata in conto capitale considerabile di dubbia esazione potrebbe considerarsi la riscossione dei contributi per costo di costruzione, ma, poiché la stessa viene garantita dal rilascio di polizza fidejussoria all'atto della prestazione della pratica edilizia, non si è proceduto al relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

## **Fondo a copertura perdite delle Società Partecipate**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in un apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Nel Bilancio 2024-2026 troviamo una previsione di accantonamento estremamente cauta pari ad euro 5.000,00 per ciascuna annualità, detenendo quote di società in fase di liquidazione.

### **Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.lgs. 118/2011 e smi- punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di euro 4.400,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare e che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione accantonato.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo derivante dalle previsioni di spesa accantonate negli esercizi precedenti per indennità di fine mandato del Sindaco in sede di rendiconto.

### **Fondo per contenzioso**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.lgs. 118/2011 e smi- punto 5.2 lettera h) è stato altresì costituito apposito capitolo per "Accantonamento per contenzioso" pari a Euro 10.000,00 nel 2024, nel 2025 e nel 2026, per la copertura di eventuali maggiori spese per i giudizi in corso comprensivi anche di spese legali, visto il protrarsi delle cause, tenuto comunque conto di quanto già accantonato in sede di rendiconto.

### **Fondo per rinnovi contrattuali**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.lgs. 118/2011 e smi- punto 5.2 lettera a) ovvero *"nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti"* è stato previsto un apposito capitolo di bilancio per l'accantonamento per rinnovi contrattuali dei dipendenti.

Nello specifico l'ultimo contratto approvato per il personale non dirigente copre il triennio 2019-2021, risultando pertanto nel 2022 già scaduto. È in corso di approvazione il contratto per il personale con qualifica dirigenziale.

Nel bilancio 2024-2026 è stato previsto quale accantonamento Euro 218.415,91 per ciascuna annualità, comprendente anche l'eventuale incremento dell'IVC. Stima effettuata sulla base delle indicazioni in materia di rinnovi contrattuali apprese nei vari incontri formativi.

Mentre quanto previsto dai commi 438-439-440 dell'art. 1 della L.n.145/2018 in merito alle anticipazioni retributive (indennità di vacanza contrattuale) già determinate sono presenti nei rispettivi capitoli del trattamento tabellare del personale dipendente.

### **Fondo di riserva**

Gli stanziamenti al fondo di riserva sono pari ad Euro 100.000,00 per ciascuna delle tre annualità e rispettano i limiti previsti dall'art. 166 c.1 del Dlgs 267/00.

### **Fondo di riserva di cassa**

Lo stanziamento previsto in Bilancio, quale fondo di riserva di cassa, è di Euro 250.000,00 e rispetta i limiti previsti dall'art.166 comma 2 quater del D.lgs. 267/00.

### **Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

Il comma 859 e seguenti della L.145/2018 dispone che a partire dal 1/1/2020 le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono tenute ad accantonare al Fondo Rischi dei Debiti Commerciali (FRDC), in misura variabile dal 1% al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso le spese per acquisto di beni e servizi, se rientrano in una delle seguenti fattispecie:

- 1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente oppure non sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- 2) se l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art.4 del D.lgs.231/2002;

Il nostro ente, ad oggi, ha un indicatore di ritardo annuale rispettoso dei termini di pagamento fissati dalla legge.

Per quanto attiene al pagamento delle fatture pervenute ad oggi, salvo quelle oggetto di sospensione per verifica adempimenti di legge, risultano tutte evase.

In considerazione di quanto sopra esposto non è stato costituito il Fondo di garanzia dei debiti commerciali in nessuna delle tre annualità, riservandosi di procedere comunque ad una variazione di bilancio, se entro febbraio 2024 se ne ravvisasse l'obbligo.

### **Entrate e spese non ricorrenti**

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi; le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Nell'**allegato 3** e' data evidenza a tale classificazione.

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

In **allegato 4** e' riportato il dettaglio (presunto) delle quote vincolate e accantonate.

**Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

Nel Bilancio 2024-2026 non e' stata prevista l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto 2023.

Pertanto non sussiste quindi l'obbligo di tale informazione.

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'**allegato 5** sono riportate le spese per gli investimenti previsti nel triennio 2024-2026, somme che ad oggi permettono il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, come riportato nell'**allegato 6** (equilibri).

**Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi**

Non sussiste la fattispecie. Il FPV presente nel Bilancio 2024-2026 comprende soltanto investimenti già definiti con fonti di finanziamento già accertate.



<b>Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti</b>
--

Non sussiste la fattispecie.

<b>Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata</b>
--

Non sussiste la fattispecie.

<b>Elenco delle partecipazioni e dei propri enti e organismi strumentali</b>
--

A.E.R. - Ambiente Energia Risorse Spa (avviata procedura per confluire le quote azionarie in Alia SpA )
---

A.E.R. IMPIANTI Srl (in liquidazione. Già incassato il primo acconto)
---

CASA Spa
----------

FARMAVALDARNO Spa
-------------------

ALIA SpA (fusione per incorporazione con quote azionarie di ACQUA TOSCANA SpA)
--

VALDARNO SVILUPPO Spa (in liquidazione)
---

TOSCANA ENERGIA
-----------------

FONDAZIONE PER SOPHIA
-----------------------

AUTORITA' IDRICA TOSCANA
--------------------------

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- ATO TOSCANA CENTRO
--

FONDAZIONE NUOVI GIORNI
-------------------------

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. s.c.r.l.
---

Azienda di Servizi alla Persona "L. Martelli"
---

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE
---------------------------------

Dei sopra elencati Enti e' resa informazione, per quanto previsto dalla normativa vigente, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del comune (<http://www.comunefiv.it>).

I bilanci consuntivi sono consultabili nei rispettivi siti internet, così come indicati nella sezione dell'Amministrazione trasparente. Laddove non avessero tale informazione, la stessa è riportata nel sito del comune integralmente.

<b>Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale</b>
---

<b>Società partecipate direttamente</b>	<b>%</b>
A.E.R. - Ambiente Energia Risorse Spa (avviata procedura per confluire le quote azionarie in Alia SpA)	0,560%
A.E.R. IMPIANTI Srl (in liquidazione)	3,020%
CASA Spa	1,500%
FARMAVALDARNO Spa (FIGLINE 77,44%)	77,44%
ALIA SpA (fusione per incorporazione con quote azionarie di ACQUA TOSCANA SpA)	0,34%
VALDARNO SVILUPPO Spa (in liquidazione)	3,01%
TOSCANA ENERGIA (INCISA 0,0087 ARR.0,009)	0,009%
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	1.79%
AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-ATO TOSCANA CENTRO	1.02%
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. s.c.r.l.	0,185%

L'Ente detiene anche partecipazioni indirette, come illustrato nella deliberazione consiliare annuale sulla razionalizzazione delle società partecipate. Da evidenziare la partecipazione indiretta di controllo della soc. Valdarno Center Srl di cui la soc. Farmavaldarno SpA detiene il 50%.

<b>Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio</b>
--

Si allegano (**allegato 7**) i prospetti relativi all'applicazione dell'art. 8 c. 1 del DL. 66/2014. Per quanto non illustrato si rinvia agli altri allegati alla deliberazione di bilancio.

**Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate**  
**F.to Dott.ssa M. Cristina Ielmetti**